

*Estratto dalla determinazione dirigenziale n. 265 del 28/4/2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9/6/2008*

(...)

## **5. Disposizioni relative all'attuazione degli impegni**

### **AZIONE 214.1**

## **APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA**

### **1 - Organizzazione del servizio di assistenza tecnica**

#### **1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica**

##### **1.1 Soggetti abilitati**

I Soggetti abilitati a fornire l'assistenza tecnica sono Associazioni di Produttori riconosciute, Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali agricole, liberi professionisti. Essi dovranno garantire agli agricoltori l'assistenza di base e specialistica necessaria per l'attuazione delle Norme tecniche, avvalendosi di adeguata strumentazione. Nel caso in cui siano dotati di tecnici di base ma sprovvisti di tecnici specialisti o di idonea strumentazione, dovranno dotarsene (ricorso a consulenti esterni, acquisizione o utilizzo di attrezzature) oppure avvalersi, a seguito di accordi, di tecnici specialisti e strumentazione di altri Soggetti. L'accesso ai dati meteorologici relativi alle zone interessate potrà avvenire anche tramite internet (stazioni automatiche).

I Dipartimenti o Istituti Universitari, gli Istituti Sperimentali del Ministero delle Politiche agricole o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli Istituti Tecnici Agrari di Stato o privati legalmente riconosciuti per periti agrari od agrotecnici e gli Enti locali potranno affidare l'assistenza tecnica di base e/o specialistica per l'azienda da loro condotta, invece che a soggetti esterni, a esperti individuati fra i docenti o nell'ambito del personale tecnico. Gli Enti che non dispongano della necessaria strumentazione dovranno dotarsene o far riferimento a Soggetti che ne siano in possesso.

##### **1.2 Requisiti e funzioni dei tecnici**

Le attività degli Enti erogatori dell'assistenza potranno essere articolate in Centri provinciali o interprovinciali che, impiegando tecnici operanti in azienda, tecnici coordinatori e adeguate attrezzature, svolgono le seguenti funzioni:

- fornire alle aziende seguite, attraverso l'azione dei tecnici aziendali e dei tecnici coordinatori, l'assistenza necessaria per l'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata per l'azione 214.1;

- in particolare, divulgare le indicazioni tecniche eventualmente anche mediante l'emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici, che dovranno essere trasmessi al Settore Fitosanitario per la verifica della conformità alle direttive regionali;
- eseguire, secondo le direttive del Settore Fitosanitario, il rilevamento dei dati agrometeorologici nelle aziende assistite in cui è collocata la strumentazione di tipo meccanico;
- fornire al Settore Fitosanitario l'elenco delle stazioni meteorologiche i cui dati sono utilizzati dal Centro provinciale, suddivise per Ufficio di zona. Per ogni stazione dovranno essere indicati il comune, la località e l'azienda in cui è installata, la tipologia (meccanica od elettronica) e l'eventuale codice di stazione secondo il software S.A.R.A.

I dati meteorologici potranno essere ricavati anche da stazioni non direttamente seguite dai tecnici, purché ubicate nella loro area di attività.

Gli Enti erogatori dell'assistenza si impegneranno a far rispettare ad ogni tecnico, in possesso dei requisiti richiesti, il programma di attività descritto nei punti seguenti.

Un analogo modello organizzativo potrà essere adottato anche da più liberi professionisti, al fine di coordinare le loro attività (ad esempio per iniziativa degli Ordini o dei Collegi professionali). In ogni caso i liberi professionisti, singoli o associati, dovranno soddisfare i requisiti e svolgere gli adempimenti di seguito previsti.

## **1.2.1 Tecnico aziendale**

### **1.2.1.a) Requisiti**

Il tecnico operante in azienda dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali;
- diploma universitario in Scienze Agrarie;
- diploma di perito agrario o di agrotecnico.

Eccezionalmente, in mancanza del titolo di studio richiesto, si potrà ammettere quale requisito un'esperienza almeno decennale nell'attività di assistenza tecnica agricola riconosciuta dalla Regione.

### **1.2.1.b) Funzioni**

I tecnici aziendali svolgeranno le seguenti attività:

- impostare con l'agricoltore il programma delle attività e i bilanci semplificati per la concimazione;
- fornire alle aziende di propria competenza l'assistenza finalizzata al rispetto delle Norme tecniche sulle superfici interessate dall'azione;
- registrare tempestivamente sulle apposite schede regionali le visite aziendali durante le quali il tecnico incontrerà il beneficiario (o, in mancanza di questo, chi ha l'incarico di gestire i terreni oggetto dell'intervento);
- frequentare gli eventuali corsi e seminari organizzati dalla Struttura Pubblica di coordinamento.

## **1.2.2 Tecnico coordinatore**

### **1.2.2.a) Requisiti**

Il tecnico coordinatore dovrà possedere i seguenti requisiti:

- uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali, diploma universitario in Scienze Agrarie, diploma di perito agrario o di agrotecnico;
- esperienza lavorativa documentata almeno quinquennale di assistenza tecnica nello specifico settore produttivo.

### **1.2.2.b) Funzioni**

Gli adempimenti del tecnico coordinatore, svolti nell'ambito del Centro provinciale o interprovinciale in cui è inserito, saranno i seguenti:

- fornire la consulenza agronomica e fitopatologica ai tecnici preposti all'assistenza aziendale;
- assicurare il coordinamento delle attività dei tecnici di base;
- mantenere i rapporti con la Struttura Pubblica e partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno convocate a livello regionale ed eventualmente a livello provinciale.

## **1.3 Rapporto aziende/tecnici aziendali; rapporto tecnici aziendali/tecnici coordinatori**

Al fine di assicurare ai produttori interessati un'assistenza tecnica adeguata alle norme previste dai disciplinari, ogni tecnico aziendale a tempo pieno potrà seguire al massimo 120 aziende agricole.

Il rapporto fra il numero dei tecnici aziendali e quello dei tecnici coordinatori (espressi entrambi in unità di lavoro a tempo pieno) non potrà essere superiore a 12.

## **1.4 Presentazione e verifica dei dati**

I soggetti che assistono gli agricoltori dovranno presentare entro le scadenze prestabilite agli Enti delegati le informazioni relative all'organizzazione del servizio.

Gli Enti delegati verificheranno il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporti di cui al punto precedente), anche mediante apposite funzioni del programma informatico regionale.